

Corte di Cassazione

- Sezione terza civile -

Presidente Varrone - Relatore Lanzillo

*Pm Schiavon - difforme - Ricorrente Iannitello ed altri - Controricorrente Alpi Assicurazioni Spa in L.c.a. ed altri
Svolgimento del processo*

Nel 1997 Pietro Madonia ha convenuto davanti al Tribunale di Palermo Biagio Iannitello, la s.p.a. Alpi Assicurazioni in l.c.a. e la s.p.a. SAI, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, per sentirli dichiarare solidalmente responsabili dei danni arrecatigli dallo Iannitello, danni quantificati in oltre £ 155.000.000.

Esponneva che il 28.8.1994 lo Iannitello, nell'eseguire una manovra di parcheggio in via Messina, a Palermo, alla guida della sua autovettura Fiat Duna, lo aveva colpito con lo specchietto retrovisore esterno sinistro all'occhio destro, mentre si trovava sul marciapiede della medesima strada e si era chinato per raccogliere le chiavi, cadute per terra.

Recatosi al Pronto soccorso, gli erano state riscontrate lesioni al cristallino a seguito di trauma contusivo, per le quali era stato più volte ricoverato in Ospedale ed infine operato, con l'applicazione di una protesi di vetro all'occhio destro.

Lo Iannitello e la Sai non si sono costituite, mentre il commissario liquidatore della s.p.a. Alpi ha solo genericamente contestato le circostanze di fatto dedotte dall'attore. È stato disposto l'interrogatorio formale delle parti, nel corso del quale lo Iannitello ha confermato la versione dei fatti resa dal Madonia, ed è stata disposta CTU per la valutazione dei danni.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza 14 luglio - 30 settembre 1999, ha condannato lo Iannitello a pagare al Madonia - in risarcimento dei danni, la somma di £ 140.544.600, oltre interessi e spese processuali. Ha invece respinto le domande di condanna delle compagnie assicuratrici, con la motivazione che la confessione resa dallo Iannitello, quanto alla propria responsabilità nella causazione del danno, costituiva prova legale a suo carico ma non nei confronti delle altre parti, che erano litisconsorzi necessari di natura meramente processuale.

Contro la sentenza hanno proposto separatamente appello sia lo Iannitello, sia il Madonia (che ha proposto appelli separati contro la Alpi e contro la SAI).

Riuniti gli appelli ed in contumacia della SAI la Corte di appello di Palermo - con sentenza 17/30 gennaio 2003 n. 84 - ha respinto tutti gli appelli e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

Contro la sentenza - notificata alle parti personalmente, in forma esecutiva, il 26.6.2003 - hanno proposto ricorso per cassazione il Madonia, con atto notificato il 12.3.2004, per tre motivi, e lo Iannitello con altro atto, notificato anch'esso il 12.3.2004, per quattro motivi.

La s.p.a. Alpi in l.c.a. e la s.p.a. La Fondiaria - SAI, subentrata alla SAI nelle more del processo, hanno opposto resistenza ad entrambi i ricorsi, depositando controricorsi.

La Alpi ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi separatamente proposti dal Madonia e dallo Iannitello contro la medesima sentenza.

Non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, al quale non è stato notificato il ricorso del Madonia, poiché, per effetto della riunione, egli è divenuto parte dell'intero giudizio ed è stato messo in grado di contraddire sull'intera materia della lite (Cass. civ. - Sez. I - 20 gennaio 2006 n. 1180 e precedenti ivi cit.).

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Palermo ha ritenuto responsabile del sinistro Biagio Iannitello, in virtù della confessione da lui resa in giudizio, e lo ha condannato a risarcire i danni al Madonia, senza però estendere la condanna alle compagnie assicuratrici - in particolare, al diretto assicuratore s.p.a. Alpi in l.c.a., e per essa alla Fondiaria - SAI, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - affermando che quegli stessi fatti che in relazione al privato responsabile debbono ritenersi accertati in forza dell'efficacia della confessione, debbono invece ritenersi non provati con riguardo ai litisconsorzi necessari, in mancanza di sufficienti conferme della loro veridicità.

Appare logicamente pregiudiziale l'esame dei quattro motivi di ricorso dello Iannitello, che possono essere esaminati insieme poiché attengono tutti all'inammissibilità-illegittimità, in linea di principio, di una condanna per responsabilità civile automobilistica che investa solo il privato responsabile del sinistro, senza estendersi alla compagnia di assicurazione.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 19, lett. c), della legge n. 990 del 1969, che renderebbe ineludibile la condanna dell'impresa designata dal Fondo di garanzia a risarcire i danni cagionati dal

titolare di una polizza di r.c.a., dei quali questi sia stato dichiarato responsabile.

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2729 e 2733 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha condannato la compagnia assicuratrice per il solo fatto della condanna dell'assicurato-danneggiante.

Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 18 legge n. 990 del 1969 e 2054 cod. civ., per la stessa ragione, richiamando il diritto del danneggiato di proporre azione diretta contro l'assicuratore e facendo presente che la legge sulla responsabilità civile obbligatoria ha lo scopo specifico di garantire la copertura assicurativa del risarcimento dei danni provocati dall'assicurato.

Con il quarto motivo deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito ha assolto da responsabilità le compagnie assicuratrici ma non il ricorrente.

I primi tre motivi sono fondati.

La motivazione della sentenza impugnata appare intrinsecamente contraddittoria, nella parte in cui ha ritenuto contemporaneamente provato e non provato - quindi legalmente esistente e legalmente inesistente - il medesimo fatto (investimento del Madonia da parte dello Iannitello durante una manovra di parcheggio, nel corso della quale il Madonia è stato colpito all'occhio destro dallo specchietto retrovisore sinistro dell'automobile), ed ha emesso condanna a carico del privato danneggiante e non degli assicuratori, sebbene posizioni e responsabilità dell'uno e degli altri siano tutte inscindibilmente collegate all'accertamento di quel fatto.

L'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo fa necessariamente seguito all'avvenuto accertamento del verificarsi dell'evento incluso nel rischio assicurato.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica tale evento consiste nel fatto colposo dell'assicurato che abbia causato un danno a terzi, ed il relativo accertamento costituisce la fonte dell'obbligazione risarcitoria sia del danneggiante, sia dell'assicuratore.

Se poi si considera che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore e che questi non può opporre al danneggiato neppure le eccezioni fondate sull'invalidità o sull'inefficacia del contratto di assicurazione, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore risulta anco più strettamente collegata al mero accertamento della responsabilità del danneggiante.

In sintesi, se unico è il fatto che genera la responsabilità, l'accertamento relativo alla sussistenza o meno di quel fatto non può condurre a risultati diversi per l'uno e per l'altro dei coobbligati, senza che la decisione manifesti un'insanabile contraddizione interna (Nello stesso senso si veda, diffusamente, Cass. Civ. Sez. Un. 5 maggio 2006 n. 10311).

La soluzione adottata dalla sentenza impugnata - che peraltro era condivisa anche da una parte della giurisprudenza di questa Corte, prima dell'intervento delle Sezioni Unite - è stata sollecitata dal fatto che la Corte di merito ha probabilmente ritenuto sospetta, e resa in danno della compagnia assicuratrice, la confessione piena della propria responsabilità, da parte dello Iannitello.

In questi casi, tuttavia, la soluzione non è quella di pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità, quanto ai rapporti fra danneggiante e danneggiato, e fra danneggiato e assicuratore, ma è invece offerta dalla corretta interpretazione dell'art. 2733, comma 3, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti non ha valore di piena prova, neppure nei confronti del confitente, ma deve essere in tutto e per tutto liberamente apprezzata dal giudice (Cass. Civ. Sez. Un. n. 10311/2006, cit.).

Le sentenza impugnata deve essere quindi per questa parte cassata, risultando assorbiti sia il quarto motivo del ricorso Iannitello, sia tutti i motivi del ricorso Madonia, i quali attengono all'erroneità delle valutazioni in base alle quali la Corte di appello ha escluso che ricorressero i presupposti per la condanna delle compagnie assicuratrici. La causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, affinché decida la vertenza in applicazione dei seguenti principi di diritto:

"Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore.

"Deve escludersi, pertanto, che le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile del danno possano essere diversamente apprezzate, sì da condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna del confitente e l'assoluzione dell'assicuratore.

"Le suddette dichiarazioni confessorie debbono essere liberamente apprezzate dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che ha reso le dichiarazioni confessorie, in applicazione del disposto di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., in tema di confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti".

PQM

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, proposto da Biagio Iannitello, e dichiara assorbito il quarto motivo. Dichiara assorbiti tutti i motivi del ricorso

incidentale. Cassa in relazione e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Roma, 26 novembre 2007

Pubblicata il 25 gennaio 2008.